

(n. 561)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Oddo, Cracolici, Apprendi, Calanna, Cantafia, De Benedictis, Di Benedetto, Di Guardo, Panarello, Panepinto, Speciale, Termine, Villari, Zago, Zappulla

il 3 aprile 2007

*Interventi in favore delle piccole e medie imprese siciliane
attraverso il credito d'imposta*

----O----

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il credito d'imposta, così come introdotto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successivamente definito nella legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato una delle più importanti innovazioni introdotte dai governi di centro-sinistra, nella convinzione che le piccole imprese, spina dorsale dell'economia europea, avessero bisogno di un intervento automatico e trasparente, gestibile in piena autonomia senza dovere sottostare a lungaggini di ordine burocratico.

Non sfugge, tuttavia, che i provvedimenti adottati negli ultimi anni hanno finito col riportare questo delicato tessuto di piccole e medie aziende in una condizione di soggezione e subalternità per una procedura che, di fatto, ha riconsegnato il sistema di erogazione alla discrezionalità della politica e alla farraginosità della burocrazia.

Oggi siamo di fronte a una nuova inversione di marcia: la politica del governo nazionale va verso la riproposizione, il rafforzamento e l'aggiornamento dello strumento del credito d'imposta e, nei provvedimenti finanziari per il 2007, prevede misure in tal senso proprio per le piccole e medie imprese del nostro Paese.

Essendo tanto più sentita l'esigenza in Sicilia, dove manca o è in grave sofferenza la grande industria, si è ritenuto opportuno formulare il presente disegno di legge che riproduce tale agevolazione correggendola nelle parti che in passato hanno determinato una, sia pure parziale, discrasia con la realtà siciliana. Siamo convinti che questa proposta, combinandosi con il disposto dei nuovi provvedimenti nazionali, utilizzando fondi regionali, contribuirà a rafforzare l'economia siciliana favorendone lo sviluppo in termini di investimenti e di occupazione.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Contributo nella forma di credito d'imposta

1. Alle piccole e medie imprese così come definite dalla normativa comunitaria e alle imprese agricole è concesso, negli anni dal 2007 al 2013, un contributo regionale nella forma di credito di imposta nella misura percentuale massima determinata per ciascuna tipologia di impresa e di settore dalla normativa comunitaria, così come recate dal POR Sicilia 2007-2013.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai fini del pagamento delle imposte dirette, IVA e IRAP, con il limite minimo di euro 25.000 e con il limite massimo di euro 1 milione per ciascun beneficiario e per ciascun anno.

3. Gli investimenti ammessi alle agevolazioni di cui al presente articolo devono essere realizzati entro tre anni dall' accettazione della domanda.

4. Entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda e poi entro il 31 dicembre del successivo anno, il richiedente produce idonea documentazione al competente dipartimento regionale attestante di aver speso, un importo pari ad almeno il 10 per cento, nella prima scadenza, e il 50 per cento, nella seconda scadenza, del progetto d'investimento. In mancanza del raggiungimento di tali obiettivi di spesa il richiedente decade dall'aiuto.

5. Fermo restando il rispetto dei termini e dei limiti di utilizzazione del credito d'imposta di cui all'articolo 62, comma 1, lettera f), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Sono esclusi dai beni agevolabili, oltre quelli di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli immobili, le autovetture, gli autoveicoli con tara inferiore a 5 quintali gli autocarri derivati da autovetture, i motoveicoli, le imbarcazioni e simili.

Art. 2.

Soggetti beneficiari modalità

1. Gli aiuti sono concessi nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno.

2. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi sono utilizzate per accogliere ulteriori richieste di agevolazione.

3. Gli aiuti previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri aiuti pubblici.

4. Ai fini del presente articolo l'imprenditore presenta domanda esclusivamente per via informatica al soggetto individuato con apposito decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze. Il soggetto accetta le domande sino alla capienza del fondo.

5. Gli adempimenti discendenti dall'applicazione del presente articolo sono svolti dall' Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento delle finanze e del credito, tramite convenzione, in quanto possibile, con l'Agenzia delle entrate.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito presso l'Assessorato del bilancio e delle finanze un apposito fondo.

2. Per le spese di cui all'articolo 2, comma 5, pari al 60 mila euro annui per l'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.